

Sentenza: n. 63 del 21 marzo 2012

Materia: ordinamento civile e penale

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117, secondo comma lettera l), 123, 117, quinto comma, 121, secondo e terzo, della Costituzione

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1 dello Statuto della Regione Molise.

Esito: questioni non fondate

Estensore nota: Caterina Orione

La prima disposizione impugnata è relativa alla previsione statutaria, articolo 30 *Funzioni delle commissioni*, del potere, intrinseco all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, delle commissioni consiliari, di convocare, funzionari dell'amministrazione regionale e di esonerarli dal segreto d'ufficio. Il ricorrente ritiene che l'esenzione costituisca una deroga sostanziale al principio contenuto nell'articolo 326 c.p., che prevede il reato di rivelazione dei segreti di ufficio e pertanto tale disposizione non potrebbe essere posta dal legislatore regionale, in quanto configurerebbe violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale ed altresì dei limiti posti all'autonomia statutaria delle regioni dall'articolo 123 della Costituzione.

La Corte costituzionale respinge la censura avanzata, ripercorrendo la propria giurisprudenza in tema di commissioni consiliari, articolazioni del Consiglio regionale, a cui è connaturato istituzionalmente un potere di controllo sugli organi esecutivi e sul funzionamento dell'amministrazione regionale, ed afferma che una previsione statutaria che preveda l'apposizione o l'esenzione del segreto di ufficio sia da considerarsi strumentale all'esercizio di competenze proprie della Regione e pertanto come tale, l'individuazione dei limiti del segreto di ufficio, finalizzato al buon andamento dell'amministrazione, non può che spettare alla valutazione discrezionale della stessa Regione.

Al legislatore regionale, secondo consolidata giurisprudenza, è riconosciuta nell'esercizio della propria competenza legislativa la possibilità di concorrere a precisare, *secundum legem*, presupposti d'applicazione di norme statali o a concorrere a definire elementi costitutivi delle fattispecie tipiche incriminate, anche in relazione ad alcune ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione. È invece precluso alla normativa regionale "introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste dallo Stato", e la materia penale "nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatrici.....a prescindere dal riparto di attribuzioni legislative tra lo Stato e le Regioni", per cui tale competenza legislativa esclusiva dello Stato può incidere su più beni ricadenti in vari ambiti materiali, ivi compresi quelli riferibili a potestà legislative concorrenti o residuali delle Regioni.

Il comma 4 dell'articolo 53 *Enti, agenzie e società regionali* recita: *...il personale degli enti pubblici non economici è equiparato al personale regionale*. Il ricorrente ritiene che tale disposizione sia lesiva della potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile ex articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione, poiché sottrarrebbe per legge una materia riservata alla contrattazione collettiva per comparti.. La Corte costituzionale non ritiene fondata la questione, poiché la disposizione impugnata deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 52 che prevede espressamente che *il rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale è regolato dalla*

legge e dai contratti. Sono quindi rispettati i limiti posti all'attribuzione costituzionale alle regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, concernente i soli profili pubblicistico-organizzativi del rapporto di impiego che è retto appunto dalla normativa generale privatistica in tema, pertanto afferente all'ordinamento civile, ambito materiale regolato dalla legge statale, che può porre per l'autonomia privata norme inderogabili a cui si debbono conformare i rapporti di impiego anche pubblico per ciò che concerne lo stato giuridico ed economico del personale, il cui trattamento deve essere uniforme.

L'articolo 67 *Rapporti con l'Unione europea e rapporti con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati*, al comma 1 dispone: *La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, della legge comunitaria e degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, realizza la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea*. Secondo il ricorrente tale previsione sarebbe illegittimo, in quanto riserverebbe alla sola Giunta regionale competenze che la Costituzione attribuisce alla Regione nel suo complesso ex articoli 117, quinto comma, 121 secondo e terzo comma della Costituzione . La Corte ritiene che il tenore letterale della disposizione impugnata, nonché il comma 4, siano conformi al dettato costituzionale, non solo per gli espressi richiami alla normativa comunitaria, statale in materia contenuti in essa, ma altresì per l'espressa riserva al Consiglio dell'attribuzione legislativa in merito..